

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1248-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(VASSALLI)

(V. Stampato n. 1248)

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 aprile 1989
(V. Stampato Camera n. 3822)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1990*

—————

**Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi**

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative

TITOLO I

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE
ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576**

Art. 1.

(Commissario ad acta)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Commissario per il compimento di singoli atti)*. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi

TITOLO I

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE
ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576**

Art. 1.

(Commissario ad acta)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Commissario per il compimento di singoli atti)*. - *Identico*».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Amministrazione straordinaria)

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Amministrazione straordinaria).
- 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Con lo stesso decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri.

4. Col decreto di nomina, o successivamente, vengono determinati il compenso per i commissari, i componenti del comitato di sorveglianza ed il suo presidente; il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Amministrazione straordinaria)

1. Identico:

«Art. 7. - (Amministrazione straordinaria).
- 1. Identico.

2. Identico.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere consegnati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, quando lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere consegnati agli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

(Cfr. articolo 18 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. *Identico.*

16. *Identico».*

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982)

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «entro il 30 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno».

2. All'articolo 5, primo comma, lettera *b*), della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: «ed il presidente del collegio sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

3. Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 576 del 1982, è sostituito dai seguenti:

«I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

4. All'articolo 10 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo».

5. All'articolo 21 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unità».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO II

CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 3.

(Partecipazioni di controllo)

1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dagli articoli 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall'ISVAP alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, e n. 79/267 del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 4.

(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI: CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 4.

(Partecipazioni di controllo)

1. Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 5.

(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)

1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

Art. 5.

(Poteri attribuiti all'ISVAP)

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, assegnando a tal fine un termine adeguato perchè l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

2. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

società partecipata. La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

(Poteri attribuiti all'ISVAP)

1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perchè l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione.

4. Per la partecipazione che non comporta il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed all'andamento gestionale della società partecipata, dispone che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna un termine adeguato perchè l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Art. 6.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. Le imprese e gli enti che esercitano l'assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

Art. 7.

(Verifica del bilancio consolidato)

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione, ovvero eseguire ispezioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

4. Per la partecipazione che non comporta il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perchè l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Art. 7.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.

Art. 8.

(Verifica del bilancio consolidato)

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presso le predette società. Nel caso in cui l'impresa controllata sia sottoposta alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Art. 8.

(Comunicazione delle partecipazioni in società assicurate)

1. Chiunque partecipi in una società che esercita attività assicurativa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e all'ISVAP entro quindici giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportatore che del riportatore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Art. 9.

(Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi)

1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo del limite percentuale di cui al comma 1, per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto. Si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni o quote possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportatore che del riportatore.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni;

c) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. *Identico*:

a) *identica*;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;

c) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

5. *Identico*.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

(Partecipazioni in società assicurative)

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, deve, quando comporti il controllo della società di assicurazione, essere comunicata entro cinque giorni all'ISVAP, che deve accertare la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

2. Fino a quando l'ISVAP non abbia accertato la sussistenza di dette condizioni, il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi)

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione nè dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, senza che l'ISVAP abbia adottato alcun provvedimento, il diritto di voto può essere esercitato.

3. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipino imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro un mese dalla comunicazione, per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'operazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

Art. 11.

(Autorizzazioni e comunicazioni)

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'inte-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ressato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta..

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

(*Protocolli di autonomia*)

1. L'ISVAP è abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

(Richiesta di notizie)

1. L'ISVAP può richiedere alle società che esercitano attività assicurativa e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di società di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richiede, le generalità dei fiducianti.

3. Le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Art. 13.

(Richiesta di dati e notizie)

1. L'ISVAP può richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle società ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 9, le generalità dei fiducianti.

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11.

(Convocazione degli azionisti)

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa di assicurazione, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

Art. 12.

(Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate)

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate, che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. Qualora l'atto comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Convocazione degli azionisti)

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

Art. 15.

(Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate)

1. Le imprese o gli enti assicurativi devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa o all'ente notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati può essere reiterata una sola volta.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa o all'ente assicurativo, ai soggetti interessati ed al Mini-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.
(Sanzioni)

1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 8 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 1 milione a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione è ridotta ad un terzo.

3. Qualora l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, riguardi un atto che abbia recato pregiudizio alle garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.
(Sanzioni)

1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire 4 milioni a lire 50 milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14.

(Imprese di riassicurazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio della riassicurazione.

Art. 15.

(Norme transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese di assicurazione all'ISVAP delle partecipazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero e superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 4.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in una società di assicurazione in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16.

(Limiti)

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19, il danno è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

(Imprese di riassicurazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese e agli enti autorizzati all'esercizio della riassicurazione.

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese o degli enti assicurativi all'ISVAP delle partecipazioni superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 5, comma 2, già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in un'impresa o ente assicurativo in misura superiore al 2 per cento del capitale, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

(Modifica alla legge
24 dicembre 1969, n. 990)

1. Identico:

«Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera a), il danno è risarci-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato».

Art. 17.

*(Liquidazione
delle società di mutuo soccorso)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 della disciplina sul fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Art. 18.

*(Modifiche della legge 12 agosto 1982,
n. 576)*

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «entro il 30 novem-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato».

Soppresso. *(Collocato, con identica formulazione del comma 1 e con diversa formulazione dei commi 2 e 3, quale articolo 23 del testo approvato dalla Camera dei deputati)*

Soppresso. *(Collocato, con diversa formulazione dei commi 1 e 2 e con l'aggiunta dei commi 3, 4 e 5, quale articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati)*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ciascun anno».

2. Alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo le parole: «ed il presidente del collegio sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

Art. 19.

(Modifica della legge
22 ottobre 1986, n. 742)

1. L'articolo 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (*Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate*). - 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata».

Art. 20.

(Modifiche della legge
10 giugno 1978, n. 295)

1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è elevato a lire 100 milioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 20.

(Modifica alla legge
22 ottobre 1986, n. 742)

Identico.

Art. 21.

(Modifiche alla legge
10 giugno 1978, n. 295)

1. *Identico.*

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 295 del 1978, è elevato a lire 100 milioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il sesto comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dai seguenti:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori».

(Cfr. articolo 17 del testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Il sesto comma dell'articolo 68 della citata legge n. 295 del 1978, è sostituito dai seguenti:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Identico».

Art. 22.

*(Modifica alla legge
26 gennaio 1980, n. 13)*

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP».

Art. 23.

*(Liquidazione delle società
di mutuo soccorso)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimen-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Art. 24.

(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza)

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione delle azioni o quote di cui all'articolo 10, comma 2, per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1 eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.